

Fabbricato

Art. A.1 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fabbricato", Lev Ins Insurance Company AD assicura

la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
- g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato conseguenti all'azione del fulmine;

Lev Ins Insurance Company AD assicura, inoltre, la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
- l) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa;
- m) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. C.3 – Valutazione

del danno ed operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito;

n) le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall'assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati. Sono, comunque, escluse le prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;

o) oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o atto equipollente (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della stipula del contratto;

p) le spese poste a carico dell'assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;

q) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato.

Le garanzie di cui alle lettere k), l), m), n), o), p), q) del presente articolo vengono prestate con i limiti di indennizzo indicati all'Art. E.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

3) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;

4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;

5) causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti ed eventi naturali in genere;

- 6) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7) subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 8) indiretti, o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto all'Art. A.1 lettera l);
- 9) causati da fenomeno elettrico;
- 10) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- 11) da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro. Per la garanzia perdita pigioni o mancato godimento (Art. A.1 lettera l) è inoltre escluso il prolungamento del mancato ripristino causato dai seguenti eventi che impediscano o rallentino tali operazioni:
 - 12) cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
 - 13) mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - 14) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti.